



**COMUNE DI PALERMO**

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO**

**Approvato con Deliberazione di C.C. n. 838 del 23/11/2017**

**Integrato con Deliberazione di C.C N. 332 del 22/11/2023**

*Articolo 1- Oggetto del Regolamento*

*Articolo 2 - Violazione per omesso o parziale pagamento*

*Articolo 3 - Violazione per omessa o infedele dichiarazione*

*Articolo 4- Perfezionamento del ravvedimento*

*Articolo 5- Cause ostative al ravvedimento*

*Articolo 6- Disposizioni finali ed efficacia*

## **Articolo 1— Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione della sanzione in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazione commessa in materia di tributi locali e Canone Unico Patrimoniale.

## **Articolo 2 - Violazione per omesso o parziale pagamento**

1. In caso di parziale od omesso versamento del tributo o del canone, non dipendente dall'obbligo di dichiarazione, le sanzioni sono ridotte:
  - a) ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni successivi dalla data di scadenza del pagamento;
  - b) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo, del canone o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del versamento;
  - c) ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo o del canone è eseguita entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
  - d) ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo o del canone, è eseguita entro un anno dalla data dell'omissione o dell'errore;
  - e) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo o del canone, è effettuata entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - f) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo o del canone, è effettuata oltre due anni dall'omissione o dall'errore ed entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

## **Articolo 3— Violazione per omesso o infedele dichiarazione**

1. Nel caso di omissione dell'obbligo di presentazione o di infedele dichiarazione, la sanzione è ridotta:
  - a) a 1/10 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata senza errori e

omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza termine per il regolare adempimento;

b) a 1/8 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo o del canone, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;

c) a 1/6 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo o del canone, è effettuata entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

#### **Articolo 4—** *Perfezionamento del ravvedimento*

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo, **del canone** o della differenza, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, oltre al pagamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente Regolamento non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

#### **Articolo 5—** *Cause ostative al ravvedimento*

1. La sanzione è ridotta sempreché non sono stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.

2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di liquidazione e di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

### **Articolo 6- Disposizioni finali ed efficacia**

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di ravvedimento operoso.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge.
3. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2018.